

Allegato A (DET. n.121 del 18/09/2018)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE
Ufficio Politiche per la FAMIGLIA e le NUOVE GENERAZIONI

Avviso pubblico
“Giovani talenti protagonisti”

Fondo Nazionale Politiche Giovanili, di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2016-2017-2018

Premesse e finalità

1. L’Intesa assunta nella Conferenza Unificata Rep. **atti n. 96/CU del 21.07.2016** tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone, all’art. 1, che le Regioni, ai fini della destinazione del Fondo 2016, provvedano a realizzare attività, anche attraverso specifiche forme di collaborazione, atte a predisporre interventi che agevolino le condizioni e le *modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative.*
2. La citata Intesa, in applicazione dei criteri di riparto della somma complessiva del Fondo per le Politiche Giovanili destinata alle Regioni, per l’annualità 2016, ha assegnato alla Regione Abruzzo la somma di € **37.488,00**.
3. La D.G.R. n.936 del 30.12.2016 ha approvato la proposta progettuale “*Centri per l’aggregazione giovanile*” in linea con gli indirizzi espressi dall’Intesa.
4. L’Intesa assunta nella Conferenza Unificata Rep. **atti n. 53/CU del 25.05.2017** tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone, all’art. 1, che le Regioni, ai fini della destinazione della quota del Fondo 2017, provvedano a realizzare interventi volti a promuovere attività di *orientamento e placement e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.*
5. La citata Intesa, in applicazione dei criteri di riparto della somma complessiva del Fondo per le Politiche Giovanili destinata alle Regioni, per l’annualità 2017, ha assegnato alla Regione Abruzzo la somma di € **31.025,00**.
6. La D.G.R. n.756 del 15.12.2017 ha approvato la proposta progettuale “*TalentLAB*” in linea con gli indirizzi espressi dall’Intesa.
7. L’Intesa assunta nella Conferenza Unificata Rep. **atti n. 6/CU del 24.01.2018** tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone, all’art. 1, che le Regioni, ai fini della destinazione della quota del Fondo 2018, provvedano a realizzare *interventi volti a*

promuovere attività di orientamento e placement e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.

8. La citata Intesa, in applicazione dei criteri di riparto della somma complessiva del Fondo per le Politiche Giovanili destinata alle Regioni, per l'annualità 2018, ha assegnato alla Regione Abruzzo la somma di € **52.843,00**.
9. La D.G.R. n. 612 del 7/08/2018 ha approvato la proposta progettuale "TalenLAB 2" in linea con gli indirizzi espressi dall'Intesa.
10. Le risorse assegnate a valere sulle annualità 2016- 2017- 2018 sono destinate a tre tipologie di interventi, distinti in Azione A) Azione B) e Azione C) per uno stanziamento totale di € 121.356,00 rivolti ai giovani della Regione Abruzzo mediante proposte presentate dagli Enti di Ambito Distrettuale Sociale (ADS)

Art. 1

Obiettivi e dotazione finanziaria

1. Gli interventi proposti con il presente Avviso pubblico riguardano, per **l'Azione A) la promozione di progetti mirati a realizzare centri/forme di aggregazione giovanile**, al fine di favorire l'incontro dei giovani, per **l'Azione B) la promozione di progetti mirati a orientare e valorizzare i giovani nei talenti e nella creatività**, per **l'Azione C) la promozione di progetti mirati a sostenere e perfezionare esperienze e abilità artistico-professionale**;
2. Gli spazi aggregativi o laboratori sono configurabili in luoghi culturali giovanili, con la finalità di consentire l'esplicazione delle diverse forme culturali ed espressive dei giovani, nella fascia compresa tra i 16 e i 30 anni e residenti nella regione Abruzzo;
3. Le risorse del Fondo Nazionale Politiche giovanili sono indirizzate all'attuazione delle azioni di seguito descritte:

- **AZIONE A) "Centri per l'aggregazione giovanile"**- Risorse stanziare € 37.488,00

Nel perseguire una finalità già sperimentata negli anni precedenti, si è riscontrato che i centri di aggregazione giovanile, nell'ambito delle politiche giovanili, possano rappresentare una valida opportunità di incontro e partecipazione dei giovani ad attività e progetti nella condivisione di comuni interessi. A maggiore implementazione dell'esperienza, gli interventi previsti devono contemplare l'allestimento di ambienti idonei ad aggregare i giovani verso attività laboratoriali e/o di workshop finalizzati a percorsi formativi alla cittadinanza attiva, consapevolezza del senso civico, della legalità, ai temi ambientali al fine di rafforzare il senso di comunità nel protagonismo e nella responsabilità;

- **AZIONE B) "TalentLAB1"**- Risorse stanziare € 31.025,00

Gli interventi previsti devono contemplare la promozione e l'orientamento alle diverse forme di espressione artistica valorizzate anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali. L'azione ha l'obiettivo di creare laboratori che consentano ai giovani di essere guidati ad esprimere con creatività le attitudini e le abilità artistiche nel campo della cultura, musica, cinema, teatro moda, anche attraverso forme associate o di gruppo; uno spazio dedicato all'accompagnamento e all'orientamento in un processo di individuazione e maturazione dei talenti da sviluppare nel mondo delle arti vecchie e nuove coniugando innovazione e tradizione;

- **AZIONE C) "TalentLAB2"** – Risorse stanziare € 52.843,00

Gli interventi previsti devono essere indirizzati a promuovere laboratori dedicati a sviluppare, approfondire e perfezionare discipline artistiche già individuate ed in parte perseguite da parte dei giovani interessati. L'azione può essere attuata attraverso workshop specifici tenuti da esperti per un percorso di consolidamento di capacità e competenze e/o incontri di confronto con talenti professionisti di riferimento nel mondo giovanile artistico. Le discipline artistiche potranno essere individuate attraverso una ricerca di interessi emergenti o percorsi già avviati da singoli o gruppi sul territorio di riferimento. Si tratta di sostenere giovani talenti nel settore di competenza al fine di offrire un perfezionamento artistico-professionale, nella condivisione di percorsi e confronto con testimoni privilegiati.

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere presentate esclusivamente dagli Ambiti Distrettuali Sociali, costituite con delibera di Consiglio Regionale n. 70/3 del 9.8.2017 di seguito definito "Soggetto attuatore"

Per l'attuazione degli interventi i soggetti attuatori potranno avvalersi del concorso di organismi del privato sociale senza scopo di lucro, nelle loro diverse articolazioni giuridiche;

A pena di esclusione, **il soggetto attuatore può presentare un solo progetto in adesione al presente Avviso con riferimento ad una sola delle azioni di cui all'art 1 comma 3..**

Art. 3

Contributo

A pena di esclusione, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto e con riferimento ad una sola delle azioni di cui all'art 1 comma 3, è di seguito riportato:

- AZIONE A) "Centri per l'aggregazione giovanile"-
contributo massimo concedibile pari a € **18.744,00**
- AZIONE B) "TalentLAB1"- contributo massimo concedibile pari a € **15.512,50**
- AZIONE C) "TalentLAB2"-contributo massimo concedibile pari a € **17.614,30**

I progetti dovranno essere cofinanziati con una quota di almeno il 20% dell'importo complessivo del progetto (esclusivamente in risorse finanziarie) conferita dal soggetto attuatore.

L'eventuale apporto di cofinanziamento superiore al 20% concorre, in sede valutativa, alla attribuzione di quota parte del punteggio, come esplicitato all'Art. 7 "Procedure di selezione".

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. Ciascun soggetto attuatore, nei limiti dei vincoli di cui all'Articolo 3 del presente Avviso, **deve presentare, a pena di esclusione, un unico Dossier di candidatura, con riferimento ad una sola delle azioni di cui all'art 1 comma 3**, così composto:

- ~ Schema di domanda, Allegato B, per la presentazione dei progetti compilato in tutti i campi e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'Ente soggetto attuatore, corredato di copia del documento di identità in corso di validità;
2. **A pena di esclusione, le domande devono essere inoltrate, entro e non oltre il 15 Ottobre 2018, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale all'indirizzo: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>**
 3. Non sono ammesse integrazioni di documenti;
 4. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova candidatura annulla e sostituisce la precedente.
 5. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.

Art. 5

Condizioni di ricevibilità

1. Non sono considerate ricevibili le istanze:
 - ~ trasmesse successivamente alla scadenza del termine di cui all'Art. 4 comma 2 del presente Avviso;
 - ~ trasmesse con modalità difformi da quelle previste all'Art. 4, comma 2 del presente Avviso.

Art. 6

Cause di inammissibilità

1. Non sono considerate ammissibili alla valutazione di merito le istanze:
 - ~ Presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Avviso;
 - ~ Redatte su modello non conforme allo "Schema di domanda", Allegato A;
 - ~ Contenenti una richiesta di contributo di entità superiore a quella prevista dall'Art. 3 del presente Avviso **e riferita a più azioni tra quelle indicate all'art. 1 comma 3;**
 - ~ Qualora lo "Schema di domanda", secondo le indicazioni di cui al presente Avviso, non risulti debitamente firmato in originale dal Legale rappresentante del soggetto attuatore, non leggibile nei campi richiesti, non compilato in tutti i campi.
2. Costituisce, altresì, causa di non ammissibilità il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni, sia procedurali che formali previste dal presente avviso e dai relativi allegati.

Art. 7

Procedure di selezione

1. Il Dirigente Servizio Politiche per il Benessere Sociale – Dipartimento Salute e Welfare costituisce un nucleo di valutazione preposto alla verifica dei profili di ricevibilità, di ammissibilità e di merito delle istanze.
2. Le istanze che hanno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito.
3. In sede di valutazione di merito, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.
4. L'attribuzione del punteggio è effettuata in base ai criteri di seguito riportati:

- a. Coerenza del progetto con gli obiettivi dell'Avviso e con l'analisi del contesto di riferimento -Punti (da 0 a 20);
- b. Descrizione dell'attività progettuale -Punti (da 0 a 20);
- c. Innovazione ed originalità dell'idea progettuale -Punti (da 0 a 5);
- d. Coerenza del progetto con le modalità attuative e con le risorse strumentali, organizzative e professionali coinvolte -Punti (da 0 a 30);
- e. Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa -Punti (da 0 a 15);
- f. Ricaduta degli effetti del progetto sui giovani e sul territorio -Punti (da 0 a 5);
- g. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie del soggetto attuatore -Punti (da 0 a 5):

fasce relative al valore in percentuale del cofinanziamento	Punteggio massimo per fascia
Fino al 20%	Punti 0
> 20% = 22%	Fino a punti 2
> 22% = 24%	Fino a punti 4
> 24% e oltre	Fino a max punti 5

5. Conclusa la valutazione di merito, il nucleo di valutazione trasferisce le proprie conclusioni al Dirigente competente che, con proprio atto, nell'approvare le risultanze, redige tre distinte graduatorie, una per AZIONE, e un eventuale elenco delle istanze non ricevibili e/o non ammissibili, esplicitando le rispettive motivazioni.
6. Il Dirigente competente provvede alla pubblicazione degli atti inerenti alle risultanze sulla piattaforma digitale <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> sui siti della Regione Abruzzo sezione Avvisi e Bandi <http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1> ; <http://www.regione.abruzzo.it/sociale> ; <http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home> , la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti istanti.
7. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Art. 8

Adempimenti del soggetto attuatore, modalità di erogazione del finanziamento

1. Le attività previste dai progetti ammessi a contributo, a pena di decadenza, devono essere avviate dagli organismi risultati beneficiari, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione al contributo.
2. Le attività devono essere realizzate entro 12 mesi dalla data di avvio e rendicontate entro e non oltre 60 giorni dal termine di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse a fronte di giustificati motivi.
3. Le modalità di erogazione del contributo sono di seguito indicate:
 - a. Il 70% del contributo concesso, a titolo di acconto, previa comunicazione della data di avvio delle attività da parte degli organismi costituiti risultati beneficiari;
 - b. il 30% previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti.
4. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con determinazione dirigenziale del soggetto attuatore e deve comprendere:
 - a. la descrizione analitica delle spese sostenute;

- b. i giustificativi di spesa in conformità alle voci di costo di cui al quadro economico di previsione del progetto e la relativa tracciabilità;
- c. una relazione finale descrittiva delle fasi di esecuzione dell'iniziativa e dei risultati conclusivi conseguiti.

Art. 9

Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare – Servizio Politiche per il Benessere Sociale (DPF013) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara;
2. Responsabile del Procedimento è il dott. Raimondo Pascale, del predetto Servizio;
3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate al seguente indirizzo: dpf013@regione.abruzzo.it

